

**Polizza
Incendio**

Tribunale Amministrativo Regionale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 00015511300074

Il presente allegato MOD. POL INC 2 - ED. 11/2022 è parte integrante della polizza 00015511300074

AGENZIA DI CATANZARO - 000155

VIA ACRÌ , 42 - 88100 - CATANZARO (CZ)
Telefono 0961741189
Fax 0961741186
E-mail CATANZARO@CATTOLICA.IT

**Polizza
Incendio**

Tribunale Amministrativo Regionale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 00015511300074

Il presente allegato MOD. POL INC 2 - ED. 11/2022 è parte integrante della polizza 00015511300074

AGENZIA DI CATANZARO - 000155

VIA ACRÌ , 42 - 88100 - CATANZARO (CZ)
Telefono 0961741189
Fax 0961741186
E-mail CATANZARO@CATTOLICA.IT

GLOSSARIO

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Si intendono come tali le persone fisiche singole o appartenenti al nucleo familiare del contraente persona fisica, oppure lavoratori, dirigenti, collaboratori, soci e associati nel caso di contraente persona giuridica o ente.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Può trattarsi di persona fisica, persona giuridica o ente.

Danno

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie o di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento ove previsti.

Danno liquidabile

Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento, ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

Durata

Periodo di validità della Polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla Scheda di Polizza.

Franchigia

La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Indennità/Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n. 209).

Parti

Il Contraente e la Società.

**Polizza**

L'insieme dei documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni S.p.A.

Definizioni specifiche per l'assicurazione incendio

Nel testo che segue si intende per:

Arredamento domestico

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli), oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, attrezzature sportive e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi i "beni particolari" ad eccezione di:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere purché di valore singolo per oggetto, oppure per collezione, inferiore a Euro 2.500,00;
- preziosi per un valore complessivo non superiore a Euro 2.500,00.

Attrezzature e arredamento

Mobiliario per uffici, arredi, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Sono compresi impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio, nonché di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati.

Sono esclusi i "beni particolari".

Beni particolari

- a) valori e preziosi;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente 2.500,00 Euro;

Contenuto

Arredamento, arredamento domestico, attrezzature e merci

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione od interrata, affreschi e statue non aventi valore artistico; impianti fissi: elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione.

Se di **Classe 1^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante il tetto).

Se di **Classe 2^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto comunque costruiti.

Se di **Classe 3^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne, struttura e manto del tetto comunque costruiti.

Se di **Classe 4^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne, armatura e manto del tetto comunque costruiti.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Infiammabili

Sostanze e prodotti (a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non

Polizza n° 00015511300074

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL INC 2 - ED. 11/2022



3 / 16

COPIA PER IL CONTRAENTE

CGA000001550110001551130007400000002212022X

classificabili esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n°635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Merci

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria; semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi "beni particolari", "materiali esplosivi" e "materiali infiammabili".

Preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto - Copertura - Solai

- **tetto**: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- **manto del tetto o copertura**: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **solai**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valori

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto.

Polizza n° 00015511300074

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL INC 2 - ED. 11/2022

4 / 16

COPIA PER IL CONTRAENTE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art.7 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata sulla scheda di polizza.

Salvo diversa pattuizione e in mancanza di disdetta esercitata con le modalità di seguito espone, il contratto scaduto si intende tacitamente prorogato per un anno.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale:

- inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- ed è stato applicato lo sconto per la durata poliennale (Art. 1899 del codice civile) la cui entità è indicata nella Scheda di Polizza;

Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla naturale scadenza, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale:

- superiore a cinque anni (più eventuale rateo);
- ed è stato applicato lo sconto per la durata poliennale (Art. 1899 del codice civile) la cui entità è indicata nella

Polizza n° 00015511300074

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL INC 2 - ED. 11/2022



5 / 16

COPIA PER IL CONTRAENTE

CGA0000015501100015511300074000000002122022X

Scheda di Polizza,

Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato, purché siano state pagate cinque annualità di premio, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art.8 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10.1 - Misure restrittive - Sanctions Clause

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art.11 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20m da esse;
 - i danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - i danni prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art.23 - "Limite di indennizzo".

Art.12 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

Polizza n° 00015511300074

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL INC 2 - ED. 11/2022

6 / 16

COPIA PER IL CONTRAENTE

- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art.13 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) valori e preziosi;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente Euro 2.500,00

Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Art.16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.17 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri



o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.18 - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
- Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.
- Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
- Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.19 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.16;
 - 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.20;
 - 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.
- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.20, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;

II Arredamento domestico ed attrezzature - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;

III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- a) per i **fabbricati**: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- b) per **arredamento domestico, attrezzature e merci** (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erao.

Art.21 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art.22 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.23 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.24 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art.12 - "Esclusioni" lettera c) delle C.G. di A.

**GARANZIE AGGIUNTIVE****(INC004) Acqua condotta**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli Impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stitilicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC006) Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da acqua penetrata nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime, a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- b) dei danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) dei danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- d) dei danni a cose e merci poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento del locale;
- e) dei danni a cose poste all'aperto o sottotetto di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; dei danni ad enti posti in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC009) Allagamenti

La Società, a parziale deroga dell'art.12 - "Esclusioni", lettera e) delle C.G. di A., indennizza i danni materiali alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da allagamento, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime, a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) causati da rigurgito di fognature;
- h) a cose poste in locali interrati o seminterrati;
- i) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC010) Alluvioni e inondazioni

La Società, a parziale deroga dell'art.12- "Esclusioni", lettera e) delle C.G. di A., indennizza i danni materiali alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a cose mobili all'aperto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC011) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, pari alla percentuale indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

L'obbligo della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nella tabella precedentemente indicata, qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

(INC014) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Macchinario, le Attrezzature e l'Arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - 1) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - 2) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad 1), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b) agli effetti dell'art.21 "Assicurazione parziale" delle C.G. di A., il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - 1) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - 2) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - 3) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- c) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- d) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'articolo 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza



- maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- f) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed impianti in stato di attività;
- g) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

(INC023) Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

(INC024) Caduta satelliti e corpi celesti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

(INC025) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

La Società non risponde:

- a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;
- c) i danni causati da umidità, stitilicidio;
- d) i danni causati da gelo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC037) Dolo e colpa grave

A parziale deroga dell'art. 12 "Esclusioni" lettera c) delle C.G. di A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

(INC041) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche

- in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".**

(INC045) Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche

La Società, a parziale deroga dell'art.12 - "Esclusioni", lettera h) delle C.G. di A., risponde dei danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, ed apparecchiature elettroniche, causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionali.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) controlli di funzionalità;
- e) manutenzione preventiva;
- a) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art.21 "Assicurazione parziale" delle C.G. di A..

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC050) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

(INC054) Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate avvenuti a seguito di rottura, derivante dal gelo, degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime (escluse le grondaie e i pluviali).

La Società non indennizza:

- a) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- b) i danni causati da umidità, stofficcio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- c) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- d) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC055) Grandine

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali;
- c) manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC058) Implosione

Polizza n° 00015511300074

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL. INC 2 - ED. 11/2022



13 / 16

COPIA PER IL CONTRAENTE

CGA000001550110001551130007400000002122022X

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento, non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione, di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

(INC081) Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o oggetti in genere.

(INC091) PARTICOLARI CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**I Caratteristiche dei fabbricati**

Le seguenti caratteristiche: strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto e coperture, pareti esterne, coibentazioni, soffittature, rivestimenti, finestrate e lucernari, influiscono sulla valutazione del rischio.

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricati la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta dei fabbricati stessi;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituiti da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

II Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- a) 1 kg di materiali esplosivi;
- b) 250 kg di materiali infiammabili di tipo A o quantitativo equivalente di materiali infiammabili di altri tipi;
- c) 50 kg di merci speciali di categoria D1 o quantitativo equivalente di merci speciali di altre categorie.

(INC092) Parziale deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art.21 - "Assicurazione parziale" delle C.G. di A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata della percentuale indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'art.20 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle C.G. di A.; qualora inferiore, il disposto del medesimo art.21 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

(INC097) Proroga termini pagamento delle rate di premio

A parziale deroga dell'art.2 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle C.G. di A., si conviene di prorogare a trenta giorni i termini di pagamento delle rate successive di premio.

(INC103) Rigurgito fognature

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali alle cose assicurate conseguenti a trabocco a seguito di occlusione di tubazioni e condutture (escluse le grondaie ed i pluviali) e rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato. Sono esclusi:

- a) i danni derivanti dall'occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
 - b) le spese per la demolizione e ripristino di parte del fabbricato e di impianti al solo scopo di ricercare e di eliminare l'occlusione;
 - c) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
 - d) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
- Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".**

Polizza n° 00015511300074

stampata in data 20/12/2022

MOD. POL. INC 2 - ED. 11/2022

14 / 16

COPIA PER IL CONTRAENTE

(INC109) Rovina ascensori e montacarichi

La Società indemnizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto.

(INC110) Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società, a parziale deroga dell'art.12 - "Esclusioni", lettere a) e d) delle C.G. di A., indemnizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio.

Per atti di terrorismo o sabotaggio si intendono atti, che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o la minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.

La Società non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferma le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraggesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indemnizza, per tutta la durata dell'occupazione, esclusivamente i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni (ridotti a 15 giorni limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato), decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC112) Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno

La Società indemnizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a seguito di:

- smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivanti da infiltrazioni d'acqua;
- cedimento del terreno.

La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono determinati da:

- terremoto ed eruzioni vulcaniche
- errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- errata valutazione dei calcoli statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC113) Sovraccarico neve

La Società indemnizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale dei fabbricati,



provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

La Società non indemnizza i danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed ai loro contenuti;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
 - a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
 - da valanghe e slavine;
 - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.
- Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".**

(INC116) Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'art.12 - "Esclusioni", lettera e) delle C.G. di A., indemnizza i danni materiali alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sismomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indemnizza i danni:

- di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle settantadue ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC119) Urto veicoli

La Società indemnizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato/Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via o sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

CATTOLICA
ASSICURAZIONI

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
Pec: cattolica.assicurazioni@prospettivafinanziaria.it - tel. +39 045 8 391 111 - fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.040/00 i.v. - C.F. e per. Reg. Imp. di VR n. 00320140237 - R.E.A. 0460 C.C.I.A.A.
di Verona n. 19622 - IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS
n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali,
a norma dell'art. 45 R.D.L. numero 166 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

Polizza n° 00015511300074
Agenzia di CATANZARO

Codice prodotto Q_INC Codice agenzia 000155 - Partizione 001
Codice fiscale: 97003130792

Contraente Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 76/b - 88100 - Catanzaro (CZ)
Durata 1 anno Inizio: 22/12/2022 Scadenza: 22/12/2023 Tacito rinnovo: NO
Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 22/12/2023
Rateazione Annuale
Regolazione premio NO
Allegato N° 1 allegato

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Incendio	2.084,00	--	2.084,00	22,25	463,69	2.547,69
Premio annuo euro	2.084,00	--	2.084,00		463,69	2.547,69
Incendio	2.084,00	--	2.084,00	22,25	463,69	2.547,69
Premio alla firma euro	2.084,00	--			463,69	2.547,69

GIACCHINO CHIARATTORE
DIRETTORE GENERALE

MOD. POL INC 1 - ED. 15/04/2020

stampato in data 20/12/2022

COPIA PER IL CONTRAENTE



1 / 6



001000001550110001551130007400000002122022C
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lingua di Campagna 16, 37126 Verona - Italia - Piv: cattolicaassicurazioni@gruppo.cattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 693.043.940,00 i.v. - C.F. e iscr. Reg. Imp. di Ver. n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 3962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04095300201 - Albo Imprese
presso INAS n. 1/20012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte delle società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società
del Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 956 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

Polizza n° 00015511300074

Polizza Incendio

Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POL INC 6 - ED. 06/2022 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet dell'intermediario
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL INC 2 - ED. 11/2022, già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti costituenti il set informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza
- scheda tecnica n° 1
- l'allegato 1: Ulteriori precisazioni/Testo libero

che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad integrazione.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in CATANZARO il 20/12/2022.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare. Il contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
LA DIREZIONE

Samuele Moravari

CONTRAENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Avaro

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione; Art.6 - Recesso in caso di sinistro; Art.7 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione; Art.9 - Foro competente; Art.12 c) e d) - Esclusioni dei danni causati con dolo o colpa grave; Art.13 - Cose assicurabili a condizioni speciali; Art.15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art.17 - Esagerazione dolosa del danno; Art.18 - Procedura per la valutazione del danno; Art.19 - Mandato dei Periti; Art.22 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art.24 - Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRAENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Avaro

MOD. POL INC 1 - ED. 15/04/2020

stampato in data 20/12/2022

COPIA PER IL CONTRAENTE



2 / 6



001000001550110001551130007400000002122022C

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente: le condizioni di assicurazione MOD. POL. INC 2 - ED. 11/2022; modulo di proposta, ove previsto.
Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE
 IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Alfano



SCHEDA TECNICA N. 1

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00015511300074

Assicurato: Tribunale Amministrativo Regionale

Ubicazione del rischio: Via Alcide De Gasperi 76/b, 88100 Catanzaro (CZ)

Descrizione Attività: Abitazioni, uffici e studi professionali

Codice attività: settore 1 civile
 gruppo 011 - Abitazioni, uffici e studi professionali

Descrizione del rischio: Esistono fabbricati variamente elevati fuori terra, tra loro contigui e comunicanti, anche separati da spazi vuoti di qualsiasi dimensione, tutti costruiti, tamponati e coperti in materiali incombustibili, solai - Ove esistono - Anche con strutture portanti in legno adibiti all'attività assicurata. Possono coesistere cabine elettriche, centrali termiche e/o di condizionamento, tettoie e minori dipendenze.

INCENDIO

Partite	Somma assicurata in euro	Forma di garanzia	Tasso %	Premio annuo netto in euro
INCENDIO DANNI DIRETTI				
1 Fabbricato	2.600.000,00	VI	0,200	520,00

Garanzie aggiuntive

INCENDIO DANNI DIRETTI

INC004	Acqua condotta	2.600.000,00	VI	0,020	52,00
INC006	Acqua piovana	2.600.000,00	VI	0,020	52,00
INC009	Allagamenti	2.600.000,00	VI	0,050	130,00
INC010	Alluvioni e inondazioni	2.600.000,00	VI	0,100	260,00
INC024	Caduta di satelliti e corpi celesti	2.600.000,00	VI		compresa
INC025	Colaggio acqua da impianti di estinzione	2.600.000,00	VI		compresa
INC041	Eventi atmosferici	2.600.000,00	VI	0,050	130,00
INC045	Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche	20.000,00	PRA	8,000	160,00
INC050	Fumo	2.600.000,00	VI		compresa
INC054	Gelo	2.600.000,00	VI		compresa
INC055	Grandine	2.600.000,00	VI	0,020	52,00
INC058	Implosione	2.600.000,00	VI		compresa
INC081	Onda sonora	2.600.000,00	VI		compresa
INC103	Rigurgito fognature	2.600.000,00	VI		compresa
INC110	Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	2.600.000,00	VI		compresa
INC112	Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	2.600.000,00	VI	0,060	156,00
INC119	Sovraccarico neve	2.600.000,00	VI	0,020	52,00



INC116	Terremoto	2.600.000,00	VI	0,200	520,00
INC119	Urto veicoli	2.600.000,00	VI		compresa
INC011	Anticipo indennizzi				compresa
INC014	Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo				compresa
INC023	Buona fede				compresa
INC037	Dolo e colpa grave				compresa
INC091	Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio				compresa
INC092	Parziale deroga alla regola proporzionale				compresa
INC097	Proroga termini pagamento delle rate di premio				compresa
INC109	Rovina ascensori e montacarichi				compresa

Premio annuo totale netto **euro** 2.084,00

PRECISAZIONI INERENTI IL FABBRICATO PRINCIPALE RELATIVE ALLA GARANZIA TERREMOTO

- Tipologia costruttiva: Strutture in cemento armato non antisismiche
- Anno di costruzione: Antecedentemente al 1986
- Altezza dei fabbricati (fuori terra): m 18
- N° piani (fuori terra): 5

RIEPILOGO LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Incendio Danni diretti					
	Scoperto % del danno	Franchigia euro	Limite indennizzo %	Limite indennizzo euro	
-	Acqua condotta	10	250,00	-	50.000,00
-	Acqua piovana	10	500,00	-	50.000,00
-	Allagamenti	10	2.500,00	-	100.000,00
-	Alluvioni e inondazioni	10	10.000,00	30	500.000,00
-	Anticipo indennizzi	-	-	50	1.000.000,00
-	Colaggio acqua da impianti di estinzione	10	-	-	50.000,00
-	Eventi atmosferici	10	1.000,00	80	-
-	Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche	10	250,00	-	20.000,00
-	Fumo	-	-	100	-
-	Gelo	10	500,00	-	50.000,00
-	Grandine	10	1.500,00	-	25.000,00
-	Onda sonora	-	-	100	-
-	Parziale deroga alla regola proporzionale	-	-	10	-
-	Rigurgito fognature	10	500,00	-	50.000,00
-	Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	10	1.500,00	70	-
-	Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	10	15.000,00	30	250.000,00
-	Sovraccarico neve	10	2.500,00	30	500.000,00



Terremoto	10	25.000,00	40	1.000.000,00
Urto veicoli	10	250,00	100	-

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo	compresa
Buona fede	compresa
Dolo e colpa grave	compresa
Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio	compresa
Parziale deroga alla regola proporzionale	compresa
Proroga termini pagamento delle rate di premio	compresa
Rovina ascensori e montacarichi	compresa

Premio annuo totale netto **euro** 2.084,00

RIEPILOGO LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Incendio Danni diretti					
	Scoperto % del danno	Franchigia euro	Limite indennizzo %	Limite indennizzo euro	
-	Acqua condotta	10	250,00	-	50.000,00
-	Acqua piovana	10	500,00	-	50.000,00
-	Allagamenti	10	2.500,00	-	100.000,00
-	Alluvioni e inondazioni	10	10.000,00	30	500.000,00
-	Anticipo indennizzi	-	-	50	1.000.000,00
-	Colaggio acqua da impianti di estinzione	10	-	-	50.000,00
-	Eventi atmosferici	10	1.000,00	80	-
-	Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche	10	250,00	-	20.000,00
-	Fumo	-	-	100	-
-	Gelo	10	500,00	-	50.000,00
-	Grandine	10	1.500,00	-	25.000,00
-	Onda sonora	-	-	100	-
-	Parziale deroga alla regola proporzionale	-	-	10	-
-	Rigurgito fognature	10	500,00	-	50.000,00
-	Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	10	1.500,00	70	-
-	Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	10	15.000,00	30	250.000,00
-	Sovraccarico neve	10	2.500,00	30	500.000,00



ALLEGATO N° 1
Ulteriori Precisazioni
Polizza n° 00015511300074
Agenzia di CATANZARO
Partizione 001

Contraente Tribunale Amministrativo Regionale

A precisazione delle C. Di A. Per la "decorrenza della garanzia e pagamento del premio", l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.c., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

la clausola "proroga termini pagamento delle rate di premio" deve ritenersi operante a 60 giorni.

Fermo il resto.

Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 00015511300074

E' redatto/a in 3 esemplari a un solo effetto in CATANZARO il 20/12/2022 e sottoscritto/a il _____.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

Samuele Marconi

IL CONTRAENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Alvaro

[Signature]

MOD. POL INC 3 - ED. 12/2010

stampato in data 20/12/2022

COPIA PER IL CONTRAENTE



1 / 1



3TL0000015501100015511300074000000022122022C

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Linguardo Capogrande 16, 37126 Verona - Italia - P.ec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cod. Sic. Euro 055.045.040.001 - C.F. n. 00200140297 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 3962 - F. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04294530220 - Albo Imprese
presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società
del Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e norma dell'art. 65 R.D.L. numero 166 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO